



# La riforma fallimentare

## 1 Generalità

L'imprenditore commerciale nell'esercizio della propria attività può trovarsi in situazioni di **crisi finanziaria** dovute ad una eccessiva esposizione debitoria. In tali ipotesi le garanzie generiche poste individualmente a tutela dei singoli creditori diventano strumenti inadeguati al loro soddisfacimento. Per tali motivi l'ordinamento appronta un complesso sistema di **procedure collettive di esecuzione sui beni dell'imprenditore** finalizzate a garantire la parità di trattamento fra tutti i creditori: le *procedure concorsuali*.

### Procedure concorsuali

- ▶ Fallimento
- ▶ Liquidazione coatta amministrativa
- ▶ Concordato preventivo
- ▶ Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
- ▶ L'amministrazione controllata è stata abrogata dal **D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 di riforma della disciplina delle procedure concorsuali**

## 2 Il fallimento

### Nozione

- ▶ È un processo esecutivo rivolto alla realizzazione coattiva dei diritti dei creditori il cui debitore comune non sia più in grado di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni

### Caratteri

- ▶ Universalità: il fallimento coinvolge l'intero patrimonio del debitore
- ▶ Concorsualità: la procedura si svolge nell'interesse di tutti i creditori del

fallito, i quali devono essere soddisfatti in egual misura, salvo il rispetto delle legittime cause di prelazione (par condicio creditorum)

- ▶ Officialità: la procedura può essere attivata anche d'ufficio poiché mira a tutelare un interesse collettivo

## Presupposti

---

- ▶ Soggettivi
  - ▶ Il debitore deve essere un *imprenditore commerciale*, con esclusione degli enti pubblici. Secondo la nuova formulazione del 2° comma dell'art. 1, è *esonero dal fallimento l'imprenditore che, in maniera congiunta*: ha avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; ha realizzato, nello stesso periodo, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiori a 200.000 euro; ha un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro (D.Lgs. 169/2007)
- ▶ Oggettivi
  - ▶ Manifestazione dello *stato di insolvenza*: si trova in stato di insolvenza l'imprenditore che non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (art. 5 L.F.); lo stato di insolvenza può manifestarsi attraverso svariati indici: reiterati inadempimenti, fuga, irreperibilità (nuova ipotesi introdotta dalla riforma), latitanza, chiusura dei locali etc. (art. 7 L.F.)
- ▶ Negativi
  - ▶ L'imprenditore commerciale non deve essere già sottoposto ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa
  - ▶ Egli non deve aver fatto domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata (nella vigenza della disciplina ante riforma)
  - ▶ Non devono sussistere i requisiti per l'assoggettibilità dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria

## 3 Il fallimento dell'impresa collettiva

---

### Nelle società con soci a responsabilità limitata

---

- ▶ In caso di fallimento della società la procedura concorsuale non investe anche i singoli soci

- ▶ Il fallimento va dichiarato in nome della società, in persona degli amministratori che la rappresentano
- ▶ Gli amministratori e i liquidatori sono sottoposti ad una serie di limitazioni di carattere personale
- ▶ Il fallimento del socio non rileva per la società

### Nelle società con soci a responsabilità illimitata

---

- ▶ La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili
- ▶ Per i singoli soci, si prescinde dall'esistenza dei consueti presupposti della dichiarazione di fallimento, essendo il loro fallimento mera conseguenza della loro qualità di socio illimitatamente responsabile di una società lucrativa a responsabilità illimitata

## 4 La dichiarazione di fallimento

---

### Iniziativa

---

- ▶ La dichiarazione di fallimento può essere promossa: su ricorso di uno o più creditori; su ricorso dello stesso debitore; su richiesta del pubblico ministero.  
La riforma ha soppresso la dichiarazione di fallimento per iniziativa d'ufficio

### Sentenza dichiarativa di fallimento

---

- ▶ Il Tribunale, compiute le indagini, può: *rigettare* il ricorso con decreto motivato; *accogliere* il ricorso e dichiarare l'imprenditore fallito con sentenza dichiarativa e provvisoriamente esecutiva

### Contenuto della sentenza

---

- ▶ Dichiara il fallimento
- ▶ Contiene la nomina dei principali organi della procedura
- ▶ Ordina al fallito di depositare, entro tre giorni (ante riforma, 24 ore), il bilancio e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori
- ▶ Fissa la prima udienza di verifica
- ▶ Assegna ai creditori ed ai terzi il termine di 30 giorni prima dell'udienza di accertamento del passivo per presentare domande di insinuazione, restituzione o rivendica (ante riforma, il termine non poteva essere maggiore di 30 giorni dalla data di affissione della sentenza)

## Pubblicità

---

- ▶ La sentenza è notificata al debitore, comunicata per estratto al P.M. (D.Lgs. 169/2007), al curatore ed al richiedente il fallimento, infine annotata presso l'Ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale
- ▶ Ante riforma, la sentenza veniva affissa per estratto alla porta del Tribunale; comunicata per estratto al debitore, al curatore, ai creditori ricorrenti, al p.m., all'Ufficio del Registro delle imprese ed alla cancelleria del Tribunale del luogo di nascita del fallito o della costituzione della società; registrata nel certificato del Casellario Giudiziario

## Gravame

---

- ▶ Contro la sentenza che dichiara il fallimento, il debitore e qualunque interessato possono fare reclamo (D.Lgs. 169/2007) nel termine di 30 giorni. Ante riforma, avverso la sentenza di fallimento il debitore e qualunque interessato potevano fare opposizione entro 15 giorni
- ▶ Va proposto con ricorso alla Corte d'appello da notificarsi al curatore e ai creditori istanti e non sospende l'esecuzione della sentenza
- ▶ L'impugnazione viene decisa con sentenza, che può essere di *revoca del fallimento* o, nel caso opposto, di *rigetto del reclamo*

## Revoca

---

- ▶ La sentenza che revoca il fallimento è soggetta alla stessa pubblicità della sentenza dichiarativa

## Sospensione

---

- ▶ La riforma ha previsto la possibilità, per il curatore o per la parte proponente il reclamo, di richiedere alla Corte la sospensione in tutto o in parte, o anche solo temporaneamente, della liquidazione dell'attivo eventualmente già iniziata. Il collegio può accogliere l'istanza quando ricorrono gravi motivi, sentite le parti

**Provvedimento che respinge l'istanza di fallimento.** Il Tribunale, quando ritiene insussistenti i presupposti della dichiarazione di fallimento, rigetta l'istanza con **decreto motivato**. Contro il decreto, il creditore istante o il p.m. richiedente possono, entro 15 giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla Corte d'Appello. Se quest'ultima accoglie il ricorso, rimette d'ufficio gli atti al Tribunale che dovrà dichiarare il fallimento salvo che accerti che sia venuto meno uno dei presupposti necessari (art. 22 L.F., nuovo testo).

## 5 Effetti della sentenza dichiarativa di fallimento

### Effetti personali a carico del fallito

- ▶ Limitazione del diritto di circolare e soggiornare liberamente: nella disciplina ante riforma, al fallito era imposto l'obbligo di residenza e l'obbligo di presentarsi agli organi fallimentari. La riforma ha stabilito invece che il fallito comunichi al curatore ogni cambiamento di residenza o domicilio
- ▶ Limitazione del diritto al segreto epistolare (art. 15 Cost.): nella disciplina ante riforma, la corrispondenza indirizzata al fallito doveva essere consegnata al curatore. Il nuovo art. 48 L.F. limita la consegna alla corrispondenza, inclusa quella elettronica (D.Lgs. 169/2007), *riguardante rapporti compresi nel fallimento*
- ▶ La riforma ha abolito il registro dei falliti (peraltro mai istituito) attraverso l'abrogazione dell'art. 50 L.F. e ha *soppresso l'istituto della riabilitazione*
- ▶ Permangono altre incapacità, tra cui
  - ▶ Perdita della capacità di esercitare alcune *professioni* (avvocato, titolare di farmacia, geometra), con cancellazione dai relativi albi professionali
  - ▶ Perdita della capacità di assumere *determinati uffici* (tutore o curatore, giudice popolare, esattore delle imposte, amministratore o liquidatore di società per azioni)

### Effetti patrimoniali a carico del fallito

- ▶ Il fallito viene spossessato dei suoi beni, e cioè privato del potere di amministrare e disporre del suo patrimonio
- ▶ Gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, sono inefficaci nei confronti dei terzi creditori (art. 44 L.F.)
- ▶ Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito nel corso della procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi

Restano in ogni caso **esclusi dallo spossessamento**:

- i beni e i diritti strettamente personali;
- gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, i salari e le pensioni nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito stesso e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi;
- le cose impignorabili.

## Effetti nei confronti dei creditori

---

- ▶ I creditori hanno diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito, sulla base dell'importo del credito al momento della liquidazione

## Effetti nei confronti dei terzi

---

- ▶ Poiché fanno parte dell'attivo fallimentare non solo i beni appartenenti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento, ma anche, in alcune circostanze, quei beni che sono usciti dal suo patrimonio, è onere del curatore procedere alla *ricostruzione della massa attiva*
- ▶ A tutela dei creditori che, da atti di dismissione di propri beni da parte del fallito, vedono ridotta la massa attiva su cui soddisfare le proprie pretese, il legislatore appronta due rimedi: la revocatoria fallimentare e la revocatoria ordinaria (questa è stata oggetto di studio dello scorso anno)

## 6 Azione revocatoria fallimentare

---

### Nozione

---

- ▶ Ha il fine di ricostruire il patrimonio del fallito. È stata modificata dal D.L. 14 maggio 2005, n. 35, con cui sono stati *dimezzati i termini del cd. periodo sospetto* entro cui hanno rilevanza gli atti compiuti, ai fini dell'azione revocatoria

### Effetti

---

- ▶ Inefficacia degli atti compiuti in frode ai creditori

### Presupposti

---

- ▶ Il *consilium fraudis*, cioè la consapevolezza di danneggiare il creditore; l'*eventus damni*, cioè la diminuzione del patrimonio del debitore

### Atti sottoposti alla revocatoria

---

- ▶ *Atti a titolo oneroso, pagamenti di debiti scaduti e garanzie che presentino anomalità* tali da far sospettare intenzioni fraudolente, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento
- ▶ *Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie che non presentino irregolarità*. Sono revocati solo se il curatore dà la prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza e gli atti sono stati compiuti entro i 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento
- ▶ *Atti a titolo gratuito e pagamenti di crediti non scaduti* (artt. 64 e 65 L.F.)

## 7 Rapporti fra coniugi

Il coniuge di un imprenditore fallito difficilmente ignora lo stato di difficoltà finanziaria di questi. Partendo da tale presupposto il legislatore detta una disciplina alquanto rigida per gli atti di disposizione conclusi fra il fallito e il coniuge e gli acquisti effettuati dal coniuge del fallito con terzi estranei.

### Atti compiuti tra coniugi

- ▶ Gli atti a titolo oneroso e gratuito (prima della riforma fallimentare erano esclusi dalla revocatoria gli atti a titolo gratuito), compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, si presumono eseguiti a danno della massa dei creditori e sono revocati *ex lege*, salvo che il coniuge provi che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del coniuge fallito

### Beni acquistati dal coniuge del fallito

- ▶ L'art. 70 L.F. stabiliva che fossero acquistati al fallimento i beni del coniuge del fallito acquistati nei cinque anni precedenti alla dichiarazione di fallimento (presunzione muciana) salvo che il coniuge non provasse che i beni erano stati acquistati con danaro proprio
- ▶ La Cassazione (sent. 13149/1995) ha ritenuto *tacitamente abrogato l'istituto*. Il D.L. 35/2005 ha definitivamente soppresso tale disposizione

## 8 Gli organi preposti al fallimento

### Il Tribunale fallimentare

- ▶ Nozione
  - ▶ È il Tribunale che dichiara il fallimento, nonché giudice naturale di tutte le cause che derivano dal fallimento
- ▶ Funzioni
  - ▶ Nomina ed eventualmente revoca o sostituisce il giudice delegato e il curatore
  - ▶ Decide sui reclami contro i decreti del giudice delegato
  - ▶ Provvede sulle controversie relative alla procedura che non siano di competenza del giudice delegato
  - ▶ Risolve gli eventuali conflitti tra gli organi fallimentari

## Il giudice delegato

---

### ► Funzioni

- Emette provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio
- Convoca il curatore e il comitato dei creditori quando è previsto dalla legge o quando lo ritiene opportuno
- Decide sui reclami presentati contro gli atti compiuti dal curatore e dal comitato dei creditori
- Autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; l'autorizzazione deve essere data per atti determinati
- Nomina il comitato dei creditori e lo sostituisce in caso di non funzionamento
- Autorizza l'esercizio provvisorio dell'impresa, qualora non sia stato disposto con la sentenza di fallimento
- Autorizza gli atti conformi al programma di liquidazione.
- Sospende le operazioni di vendita quando ricorrono gravi e giustificati motivi
- Ordina il riparto finale

## Il curatore

---

### ► Funzioni

- Appone i sigilli (ante riforma, era compito del giudice delegato)
- Redige l'inventario dei beni del fallito
- Redige la prima relazione informativa sulle cause del fallimento e il bilancio dell'ultimo esercizio del fallito
- Esamina le domande di ammissione al passivo e deposita il progetto di stato passivo
- Presenta istanza al Tribunale di non farsi luogo al procedimento di accertamento dello stato passivo per insufficiente realizzo dell'attivo (art. 102 L.F., introdotto dalla riforma)
- Propone un programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori per l'approvazione (art. 104ter L.F., introdotto dalla riforma)



- ▶ Presenta il rendiconto particolareggiato della sua gestione
- ▶ Promuove la chiusura del fallimento

## Il comitato dei creditori

---

### ▶ Funzioni

- ▶ Funzioni gestorie (es.: autorizza gli atti di straordinaria amministrazione del curatore, autorizza l'azione di responsabilità contro il curatore revocato, approva il programma di liquidazione ecc.)
- ▶ Funzione consultiva: deve essere ascoltato in tutti i casi previsti dalla legge e ogni qual volta il Tribunale o il giudice delegato lo ritengano opportuno
- ▶ Funzione di controllo: può sempre ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento e ha diritto di chiedere informazioni sulla procedura

## 9 La procedura fallimentare

---

### Fasi

---

- ▶ La conservazione e l'amministrazione del patrimonio del fallito
- ▶ L'accertamento del passivo
- ▶ La liquidazione dell'attivo
- ▶ Il riparto dell'attivo

### La conservazione e l'amministrazione del patrimonio del fallito

---

- ▶ L'atto iniziale è l'**apposizione dei sigilli sui beni del fallito**, ad opera del curatore (ante riforma, spettava al giudice delegato). Segue, nel più breve tempo possibile, la loro rimozione e la **redazione dell'inventario**, ad opera del curatore. Quest'ultimo prende in consegna i beni e, da questo momento, dovrà provvedere alla loro amministrazione

### L'accertamento del passivo

---

- ▶ Attraverso tale fase si individuano i creditori ammessi a partecipare al riparto dei beni e si verifica se alcuni di questi vantano titoli privilegiati rispetto ad altri creditori

## La liquidazione dell'attivo

---

- ▶ I beni del fallito vengono tramutati in denaro, ai fini del soddisfacimento dei creditori. La riforma ha semplificato tale fase, stabilendo che la liquidazione avvenga all'interno di un **programma di liquidazione**, predisposto dal curatore ed approvato dal comitato dei creditori, mentre il giudice delegato autorizza l'esecuzione degli atti conformi (D.Lgs. 169/2007), che deve essere formato entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario

## Il riparto dell'attivo

---

- ▶ Si procede alla distribuzione ai creditori ammessi al passivo di quanto ricavato. Le somme disponibili devono essere ripartite secondo il seguente ordine preferenziale: pagamento delle spese e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento; pagamento dei creditori privilegiati; pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso

## 10 Cessazione della procedura fallimentare

---

La cessazione della procedura fallimentare può aversi per:

- chiusura del fallimento;
- concordato fallimentare.

## La chiusura del fallimento

---

- ▶ Cause
  - ▶ Ripartizione finale dell'attivo senza soddisfacimento integrale dei creditori
  - ▶ Impossibilità di ripartizioni per mancanza dell'attivo
  - ▶ Mancanza di domande di ammissione al passivo nel termine prescritto
  - ▶ Estinzione di tutte le passività
- ▶ Forma
  - ▶ È dichiarata dal Tribunale con decreto motivato
  - ▶ Sono prescritte le stesse forme di pubblicità previste per la sentenza dichiarativa
- ▶ Effetti
  - ▶ Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento
  - ▶ I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti, per capitali e interessi

### ▶ Riapertura

- ▶ È possibile quando la procedura è stata chiusa per ripartizione finale dell'attivo senza soddisfacimento integrale dei creditori o per mancanza di attivo, o nel caso di annullamento o risoluzione del concordato fallimentare
- ▶ Non devono essere ancora trascorsi 5 anni dal decreto di chiusura
- ▶ Nel patrimonio del fallito devono esistere attività tali da rendere utile il provvedimento, oppure il fallito deve offrire garanzie di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi
- ▶ Deve esservi espressa domanda del debitore stesso o di uno dei creditori

## Il concordato fallimentare

---

### ▶ Nozione

- ▶ È un *accordo concluso dal fallito con i creditori chirografari*, stipulato al fine di far cessare la procedura fallimentare, senza ricorrere alla liquidazione dell'attivo. La riforma fallimentare ha modificato l'istituto, semplificandone ed accelerandone la disciplina, ma il D.Lgs. 169/2007 ha previsto un ulteriore requisito per il fallito: egli deve aver tenuto, fino a quel momento, la *contabilità*, dalla quale emergano in modo chiaro e univoco i dati e le notizie necessarie

## 11 L'esdebitazione del fallito

---

Introdotta dalla riforma fallimentare, consiste nella *liberazione del fallito*, una volta *chiusa la procedura* senza l'integrale pagamento di tutti i creditori, *dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali* non soddisfatti per intero, a condizione che egli sia considerato «meritevole». Può beneficiare dell'esdebitazione solo il *fallito persona fisica*, essendo pertanto *escluse dall'istituto le società* dichiarate fallite.

**Presupposto oggettivo negativo** di ammissione: non devono essere *stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali*.

### Requisiti soggettivi positivi del fallito

---

- ▶ *Aver cooperato con gli organi della procedura*
- ▶ *Non avere ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura*

- ▶ *Non avere violato le disposizioni di cui all'art. 48 L.F.*
- ▶ *Non avere beneficiato di altra esdebitazione nei 10 anni precedenti la richiesta*
- ▶ *Non essersi reso autore di una delle seguenti attività fraudolente: distrazione dell'attivo; esposizione di passività insussistenti; causazione o aggravamento del dissesto, che abbia reso gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; ricorso abusivo al credito*
- ▶ *Non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione*

### Effetti dell'esdebitazione

---

- ▶ *I creditori che hanno partecipato al fallimento (concorsuali) perdono ogni diritto di agire individualmente nei confronti del fallito per la parte di credito rimasta insoddisfatta*
- ▶ *I creditori del fallito che non hanno partecipato allo stesso, non avendo presentato domanda di insinuazione, potranno agire individualmente nei confronti del fallito per la sola parte che sarebbe loro spettata qualora avessero partecipato al fallimento*

### Sono esclusi integralmente dal beneficio

---

- ▶ *Gli obblighi di mantenimento e alimentari ed, in generale, le obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento ai sensi dell'art. 46 L.F.*
- ▶ *I debiti per il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito extracontrattuale*
- ▶ *Le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti*

## 12 Il concordato preventivo

---

### Nozione

---

- ▶ *È un mezzo che la legge accorda al debitore per evitare la procedura fallimentare, al quale si può ricorrere solo prima della dichiarazione di fallimento ed evita la paralisi che il fallimento determina nell'impresa del debitore. Il concordato preventivo è un accordo giudiziale fra debitore e creditori circa le modalità con le quali dovranno essere estinte tutte le obbligazioni*

## Condizioni

---

### ▶ Soggettive

- ▶ L'istante deve essere un *imprenditore commerciale* (non avente i requisiti di non fallibilità richiesti dall'art. 1 L.F.) e deve trovarsi *in stato di crisi o di insolvenza*

### ▶ Oggettive

- ▶ L'imprenditore deve proporre ai creditori un piano di risanamento dei propri debiti

## Organi

---

- ▶ Tribunale fallimentare: ammette il debitore alla procedura; emette eventualmente la sentenza dichiarativa di fallimento; provvede al giudizio di omologazione; decide sui reclami avverso i provvedimenti del giudice delegato; emette provvedimenti relativi al commissario giudiziale
- ▶ Giudice delegato: dirige il procedimento; risolve le eventuali controversie; presenzia all'adunanza dei creditori e ne dirige lo svolgimento; autorizza le attività eccedenti l'ordinaria amministrazione; ha funzione di giudice istruttore nel giudizio di omologazione; promuove l'eventuale dichiarazione di fallimento
- ▶ Commissario giudiziale: verifica l'elenco dei creditori e dei debitori presentato dall'imprenditore; vigila sull'amministrazione dei beni del debitore; redige la relazione sulle cause del dissesto; convoca i creditori e provvede ai vari avvisi agli stessi; valuta le garanzie offerte; esprime parere motivato sull'omologazione; sorveglia sull'adempimento del concordato dopo la sua omologazione

## Effetti

---

- ▶ Il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni
- ▶ I rapporti giuridici in corso di esecuzione mantengono la loro efficacia
- ▶ I creditori anteriori al decreto di ammissione alla procedura non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali

## Annullamento e revoca del concordato

---

- ▶ Il concordato può essere
  - ▶ *Risolto*, in caso di inadempimento degli obblighi con esso assunti
  - ▶ *Annullato*, se sia scoperta una esagerazione dolosa del passivo o sottrazione o dissimulazione dell'attivo
  - ▶ Alla risoluzione o all'annullamento consegue la *dichiarazione di fallimento*, pronunciata d'ufficio dal Tribunale

## 13 La liquidazione coatta amministrativa

### Nozione

- ▶ È prevista per alcune categorie di imprese (imprese assicurative, cooperative, bancarie etc.), per le quali il dissesto ha ripercussioni di ingente rilevanza pubblica e, di conseguenza, è esclusa la sottoposizione al fallimento.

### Condizioni (è sufficiente che esista una sola di esse)

- ▶ Stato di insolvenza
- ▶ Violazioni di norme o di atti amministrativi che comportino un irregolare funzionamento dell'impresa
- ▶ Motivi di pubblico interesse, che a giudizio insindacabile della P.A. impongano la soppressione dell'ente

### Organi

- ▶ Commissario liquidatore
- ▶ Autorità di vigilanza
- ▶ Comitato di sorveglianza

### Fasi

- ▶ *L'accertamento del passivo*, compiuto dal commissario liquidatore sulla base delle scritture contabili e dei documenti dell'impresa. Se in tale fase sorgono *controversie*, la loro risoluzione è rimessa al Tribunale, nelle forme stabilite per le opposizioni e le impugnazioni dei creditori in sede di fallimento
- ▶ La *liquidazione dell'attivo* spetta, ugualmente, al commissario liquidatore, il quale ha tutti i poteri, salvo il caso della vendita in blocco di tutti i mobili o degli immobili, per la quale occorre il parere favorevole del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza
- ▶ Il *riparto finale del ricavato* è attuato nei modi stabiliti dalla legge fallimentare: sono ammessi riparti parziali.

### Effetti

- ▶ L'imprenditore messo in liquidazione coatta amministrativa *non deve* soggiacere all'obbligo di comunicazione della propria residenza imposto al fallito dall'art. 49 L.F., nuovo testo
- ▶ *Non si applicano, inoltre*, ai soggetti sottoposti a liquidazione coatta *tutte le incapacità personali di diritto pubblico che colpiscono il fallito*: funzioni di giurato o giudice onorario, funzioni di tutore e curatore, incapacità di borsa etc.

- ▶ Con la messa in liquidazione *sono sospese*, per le persone giuridiche e le società, *le funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo*, salvo che per la proposta di concordato
- ▶ Si trasferiscono, inoltre, al commissario liquidatore la *disponibilità e l'amministrazione dei beni*
- ▶ *Le azioni esecutive e cautelari individuali restano bloccate*, sia pure con alcune eccezioni previste dalla legislazione speciale (es.: per le cooperative, per gli istituti di credito fondiario, per l'esecuzione fiscale etc.)

## 14 L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

---

### Nozione

---

- ▶ È una procedura concorsuale che ha il fine di sottrarre al fallimento le grandi imprese commerciali e di risanarle, per difenderne i valori tecnici, commerciali, produttivi e occupazionali

### Condizioni oggettive

---

- ▶ Imprese commerciali, con esclusione dei piccoli imprenditori e degli enti pubblici che abbiano da almeno un anno un numero di lavoratori subordinati non inferiore a 200
- ▶ Esposizione debitoria per un ammontare complessivo non inferiore ai 2/3 sia del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, sia dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio

### Condizioni soggettive

---

- ▶ Sussistenza di effettive prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali

### Organi

---

- ▶ Tribunale
- ▶ Giudice delegato
- ▶ Commissario giudiziale